



COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 25 DEL 25/08/2026

OGGETTO:	“REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE NEL COMUNE DI MONTECARLO DURANTE LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEL VINO 2026" IN PROGRAMMA DAL 28 AGOSTO AL 08 SETTEMBRE 2026”
----------	---

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- la manifestazione “Festa del Vino 2026” è già prevista nei documenti di programmazione dell’Ente (D.U.P.S. 2026/2028 - approvato con Deliberazione C.C. n. 36 del 27.11.2025 e nel P.E.G. 2026/2028 annualità 2026 - approvato con delibera G.C. n. 166 del 23.12.2025);
- con Deliberazione G.C. n. 65 del 15.06.2026, venivano delineate le linee guida per la manifestazione, in particolar modo per ciò che concerne Piazza D’Armi, Via Nuova, Piazza Garibaldi e Via Roma;
- l’evento nell’anno corrente si terrà nel periodo dal 28 agosto al 08 settembre 2026 e come ogni anno richiamerà ogni sera diverse migliaia di persone con lo scopo di gustare i tipici piatti della cucina locale, i vini della zona e assistere ai vari eventi in programma;
- il fenomeno dell’abbandono sull’area pubblica dei contenitori rigidi in metallo o delle bottiglie in vetro è particolarmente legato al consumo delle bevande in genere sia alcoliche che non, costituendo, un grave pericolo per l’integrità fisica di tutte le persone che partecipano nel complesso alla manifestazione;
- in alcune precedenti edizioni, si sono verificati episodi di violenza con lesioni alle persone, dovute presumibilmente all’abuso di bevande alcoliche, poste in vendita sia all’interno della zona di Piazza d’Armi o nei locali del centro storico del comune, e che le bottiglie o i bicchieri di vetro sono state utilizzate come corpi contundenti per colpire le persone o cose;
- sempre nel medesimo periodo, a contorno della manifestazione lungo la via Nuova, in via Roma e in Piazza Garibaldi si svolgerà un mercato di operatori artigianali o commerciali su area pubblica, i quali in alcuni casi utilizzano apparecchi di amplificazione elettronica o strumenti musicali vari per richiamare clienti;
- il perimetro dell’area in cui si svolge complessivamente la manifestazione in argomento corrisponde al nucleo del centro storico del comune di Montecarlo caratterizzato da una considerevole densità abitativa la cui quiete e riposo dovranno essere tutelati;

PRESO ATTO che con deliberazione G.C. n. 65/2026 e successivi atti l’Amministrazione comunale ha destinato:

- la Piazza d’Armi all’Arciconfraternita di Misericordia, individuata associazione capofila per tutte le associazioni (U.S.D. Ciclismo Montecarlo, A.S. Pallamano Montecarlo, Filarmonica G.Puccini, Fratres Montecarlo, Fratres S.Salvatore) - spazio in cui avverrà la somministrazione di alimenti e bevande;

- il Parcheggio in Via Nuova (primo tratto fino alla curva): Degustazione sotto le Stelle, all'Associazione Montecarlo Calcio ASD - spazio in cui avverrà la somministrazione di alimenti e bevande;
- la Piazza Garibaldi: svolgimento di spettacoli di intrattenimento;
- Via Nuova secondo tratto fino all'incontro con via di Benevici, i giardinetti sotto la Fortezza, secondo tratto di Via Roma per gli ambulanti;

DATO ATTO che la Prefettura di Lucca con note prot. n. 26850 del 12.06.2017 e prot. n. 29212 del 26.06.2017 ha raccomandato, nel caso di organizzazione di manifestazioni, di valutare l'opportunità di adottare delle misure di sicurezza finalizzate all'adozione di provvedimenti che regolamentino la somministrazione e vendita di bevande alcoliche in contenitori in vetro o lattine;

RITENUTO opportuno, al fine di evitare situazioni di potenziale pericolo con danni alle persone che partecipano alla manifestazione nel suo complesso, adottare un provvedimento che imponga dei limiti alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche in vetro e lattine nell'ambito delle aree in cui si svolge la Festa del vino, centro storico di Montecarlo e la piazza d'Armi;

RILEVATO inoltre come, il diritto alla tranquillità e al riposo dei residenti e della cittadinanza tutta deve essere tutelato, ricorrendo anche all'emanazione di provvedimenti straordinari da parte del Sindaco;

VALUTATA l'esigenza di salvaguardare la fruizione del centro storico e contestualmente di non generare potenziali situazioni pregiudizievoli dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana;

VISTI gli artt. 7, 50 e 54 del D. Lgs. n.267/2000;

VISTA la L. R. T. n. 28 del 07/02/2005;

VISTO l'art. 689 del C.P. il quale vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni;

VISTO la L. 08.11.2012, n. 189, la quale vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni;

VISTE le norme del TULPS approvato con R.D. n.773/1931 e il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno – dipartimento della Pubblica Sicurezza n.11001/1/110 del 18/07/2018;

ORDINA

durante il periodo dal 28 agosto al 08 settembre 2026, in cui si svolgerà nel Comune di Montecarlo, la manifestazione denominata “Festa del Vino 2026”, dalle ore 24.00 fino alle ore 06.00 di ogni giorno:

- 1) a tutti i titolari delle attività commerciali svolte sia in sede fissa che su area pubblica, presenti nell'ambito del centro storico di Montecarlo, il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, sia in forma sfusa che in bottiglia di vetro o altro contenitore rigido, che in caso di turbativa dell'ordine pubblico,

potrebbero essere utilizzati come oggetti contundenti e quindi come armi improprie, (si precisa che le bottiglie devono essere collocate in contenitori di cartone o plastica al momento della vendita);

2) ai Sigg.ri:

- **Carmignani Andrea**, nella sua qualità di rappresentante designato da tutte le Associazioni di volontariato di Montecarlo presenti in Piazza d'Armi, dove viene effettuata l'attività di ristorazione;

- **Carrara Giacomo**, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione Montecarlo Calcio ASD, presente nel parcheggio in Via Nuova con l'iniziativa denominata "Degustazioni sotto le stelle";

- **Associazione MaMò e Clarte**, con sede in Via Lucchese n. 43 in Pescia, nella qualità di gestore degli spazi espositivi presenti lungo la via Nuova, in via Roma e nei giardinetti sotto la Fortezza e dell'area spettacolo in P.zza Garibaldi;

a) di far cessare entro le ore 24.00 di ogni sera, l'attività di somministrazione e vendita al pubblico di qualsiasi bevanda alcolica o superalcolica esercitata nella superficie pubblica ricevuta in concessione;

b) di far cessare entro le ore 24.00 di ogni sera, tutte le attività di somministrazione e vendita al pubblico dei prodotti alimentari, esercitata nella superficie ricevuta in concessione;

c di garantire, durante l'orario in cui viene esercitata l'attività e per tutta la durata della manifestazione in argomento, la presenza di sufficiente personale con incarico esclusivo di ritiro dai tavoli delle stoviglie usate e le bottiglie lasciate sui tavoli;

3) **di dare comunicazione**, con attestazione di ricevuta, a tutti i titolari delle attività commerciali svolte sia in sede fissa che su area pubblica, presenti nel centro storico del Comune di Montecarlo e ai Sigg. Carmignani Andrea, Carrara Giacomo ed all'Associazione MaMò e Clarte, dell'adozione del presente provvedimento, con la raccomandazione di renderlo noto alla clientela mediante l'affissione nei propri locali o nel punto vendita;

4) a tutte le attività commerciali svolte in sede fissa e su area pubblica, poste in via Nuova, via Roma e P.zza Carrara, **di cessare l'attività di vendita al pubblico entro le ore 24.00 di ogni giorno;**

5) **a tutti i titolari delle attività commerciali svolte in sede fissa, presenti nell'ambito del centro storico di Montecarlo, il divieto di somministrazione e vendita al pubblico di prodotti alimentari e bevande non alcoliche oltre le ore 24.00, con conseguente obbligo di chiusura dell'esercizio per la stessa ora;**

6) **di predisporre** lo sgombero delle aree interessate dalla manifestazione a partire dalle ore 00.30;

7) a tutti i titolari delle attività commerciali e/o artigianali presenti sia in sede fissa che su area pubblica, nelle vie e piazze del centro storico di Montecarlo, **il divieto di utilizzo di apparecchi di amplificazione elettronica e di qualsiasi strumento musicale;**

A V V E R T E

- che l'inosservanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00=, come stabilito con deliberazione G.C. n. 99 del 07.07.2022.

- Tutte le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza e i trasgressori saranno puniti nei termini di legge.
- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

DISPONE INOLTRE

che copia del presente provvedimento venga trasmessa:

- alla Prefettura di Lucca;
- alla Questura di Lucca;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Lucca;
- alla Stazione dei Carabinieri di Altopascio;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lucca;
- alla Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest;
- al Comando di Polizia Locale di Montecarlo;
- all'Ufficio rotocollo del Comune di Montecarlo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per il periodo di durata della manifestazione e sul sito web del Comune di Montecarlo.

IL SINDACO

...

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Montecarlo ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.